

SuperYacht24

Il quotidiano online del mercato superyacht

Tutte le novità introdotte con il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica già in vigore

Nicola Capuzzo · Tuesday, October 22nd, 2024

È entrato in vigore ieri, 21 ottobre 2024, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), frutto dell'intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto esercitata da Confindustria Nautica nell'interesse del settore e dell'utenza.

Proprio l'associazione sottolinea che tra i 101 articoli del provvedimento ci sono molte novità che riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola nautica, intervenendo su tutte le materie che regolano il comparto in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo della nautica sociale.

“Sulla piccola nautica c'è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere il segmento che più ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l'instabilità internazionale” ha dichiarato Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica. “Esattamente come sul tema del nuovo patentino D1, anche sulla sicurezza della navigazione il Regolamento offre un intervento tecnicamente molto equilibrato, tra implementazione dei dispositivi, semplificazione degli adempimenti e innovazione tecnologica”.

Marina Stella, direttore generale dell'associazione, ha aggiunto: “È stata adottata una rivisitazione generale che prevede un upgrade delle dotazioni di sicurezza e alcune equivalenze che, senza abbassare gli standard, consentono maggiore scelta al diportista e anche una riduzione dei costi per l'utenza, in particolare per le zattere di salvataggio”.

Sempre Marina Stella ha poi aggiunto: “Vorrei sottolineare che, avendo raccolto le preoccupazioni delle due ditte multinazionali costruttrici di zattere che si dividono il mercato italiano, le nuove regole rimandano sempre a loro per la sostituzione e l'integrazione dei dispositivi, quindi non c'è una sottrazione di mercato per i produttori, che però oggi sono chiamati a immettere sul mercato nuovi prodotti a costi paragonabili all'estero”.

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l'imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni diverranno

obbligatorie dal 21 ottobre 2025).

Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell'unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi. Grazie all'attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica, l'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza, i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa Solas Med e i pack dei razzi vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto.

In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:

- Le unità che navigano oltre dodici miglia ma entro la Zona Sar, se munite di Epirb o telefono satellitare, possono avere la zattera costiera.
- Entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita da un battello pneumatico >2,5 m, omologato CE, pronto all'uso e posto sul ponte, munito del kit di sopravvivenza della zattera costiera, omologato per le persone presenti a bordo.
- Entro le 12 miglia, le unità pneumatiche di cat. A, B, o C, con estintore aggiuntivo, possono non avere la zattera.

Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono, tra l'altro, che le unità a vela siano dotate di imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (oltre 12 miglia).

Ulteriori approfondimenti sono riportati nella scheda tecnica in allegato curata da Confindustria Nautica.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT 24

**SUPER YACHT 24 E' ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**



DOTAZIONI DI SICUREZZA

Tutte le novità del nuovo Regolamento di attuazione

L'intensa attività di rappresentanza della nautica da diporto, costantemente esercitata da **Confindustria Nautica** anche nell'interesse dell'utenza, ha portato al nuovo **Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto** (DECRETO 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146).

Molti sono gli interventi - presentati al Salone Nautico Internazionale di Genova, da sempre luogo di confronto istituzionale tra settore e Governo - in un'ottica di bilanciamento tra sicurezza, snellimento degli adempimenti e adeguamento tecnologico, qui sintetizzati a beneficio di cantieri, operatori e diportisti.

LE DOTAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NAVIGAZIONE NON COMMERCIALE

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma sono introdotte la **tabella dei segnali visivi** diurni e notturni (Colreg), lo **scandaglio** e, per le unità a vela, l'**imbragatura di sicurezza da ponte** con nastro di sicurezza (*safety line* ombelicale) che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le **nuove dotazioni** divengono obbligatorie dal 21 ottobre 2025).

Novità per i **giubbotti di salvataggio**, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell'unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.

Grazie all'attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune **equivalenze** e semplificazioni:

la bussola magnetica può essere sostituita con una **bussola elettronica** e la tabella delle deviazioni aggiornata SOLO in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano variazioni magnetiche,

l'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal **telefono satellitare** dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. (conforme al d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128, o al d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente alla norma EN 60945),


i fuochi a mano possono essere sostituiti con **dispositivi a led** conformi alla normativa SOLAS MED e i **segnalamenti luminosi** vengono ridotti a tre tipologie di pack in tutto, che per l'uso privato sono:

Unità in uso privato	NAVI	IMBARCAZIONI E NATANTI					
		Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio e acque interne
Boetta fumogena	2	2	2	2	2	1	
Razzi a mano luce rossa	3	3	2	2	2	2	
Razzi a paracadute a luce rossa	3	3	2	2	2		

ZATTERE DI SALVATAGGIO

In caso di unità in **uso non commerciale** e di **navigazione limitata** è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:

- la zattera di salvataggio (offshore) può essere sostituita dalla **zattera costiera**, se l'unità naviga anche oltre le 12 miglia dalla costa, **MA ENTRO** l'area di ricerca e soccorso (SAR) nazionale, ed è munita di strumento elettronico per la **geo-localizzazione** (EPIRB o tel. satellitare con chiamata di soccorso);
- entro le 12 miglia dalla costa, la zattera costiera può essere sostituita dal **battello pneumatico di servizio**, **SOLO** se munito di marcatura CE, se di categoria di progetto "A", "B" e "C" e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché dotato del **kit di sopravvivenza** previsto per la zattera costiera, pronto all'uso (gonfio sul ponte, non capovolto) e varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e **OMOLOGATO per imbarcare il numero di persone presenti a bordo**, compreso l'equipaggio.



Area SAR italiana

Poiché la marcatura CE è prevista **dai 2,5 metri di lunghezza**, sono da ritenersi conseguentemente esclusi tutti i battelli pneumatici di lunghezza inferiore.

Ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della nautica, il proprietario, o l'armatore, o l'utilizzatore in leasing, è **responsabile dello stato della barca e delle dotazioni di sicurezza**, quindi anche dello stato del battello pneumatico eventualmente sostitutivo della zattera costiera in caso di navigazione entro le 12 miglia.

I BATTELLI PNEUMATICI

Le unità pneumatiche in uso privato, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE e conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, possono navigare **senza la zattera autogonfiabile**, ma DEVONO LIMITARE LA NAVIGAZIONE alle 12 miglia dalla costa e **dotarsi del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera** e di **1 estintore aggiuntivo** rispetto a quelli previsti.

LA NOVITA' DELLE DOTAZIONI RACCOMANDATE

Sono indicate ulteriori **dotazioni raccomandate** per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono:

- cima idonea per il traino dell'unità, almeno 4 cime di ormeggio
 - la seconda ancora per la navigazione senza limite dalla costa
 - salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero "uomo a mare" e tabella di stivaggio dell'equipaggiamento di sicurezza, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa
 - sistema di allarme e/o localizzazione dell'uomo in mare per la navigazione oltre 12 miglia
 - bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c'è una bussola elettronica) e VHF aggiuntivo, anche portatile, per la navigazione senza limiti,
- e per le unità A VELA:
- antenna VHF di riserva, cesoie, banzigo per albero, set per riparazione vele e ancora galleggiante, per la navigazione oltre le 50 miglia dalla costa.

L'ELENCO COMPLETO DELLE DOTAZIONI PER UNITA' IN USO PRIVATO

	NAVI		NATANTI E IMBARCAZIONI					Acque interne
		Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	
zattera di salvataggio	2	1	1*		-	-	-	
zattera costiera				1**	-	-	-	
salvagente anulare con cima	2	1	1	1	1	1		1
boetta luminosa (d) per salvagente	•	•	•	•	•			
giubbotti di salvataggio almeno cat. 150		•	•	•				
giubbotti di salvataggio almeno cat. 100					•	•		•
luce ad attivazione automatica giubbotti		•	•	•				
boetta fumogena	2	2	2	2	2	1		
razzi a mano luce rossa	3	3	2	2	2	2		
razzi a paracadute a luce rossa	3	3	2	2	2			
radio telefono ad onde ettometriche (HF)	•							
E.P.I.R.B. ***	•	•						
GPS	•	•	•					
barometro	•	•	•					
binocolo	•	•	•					
scandaglio elettronico/manuale, per nave fino a 25 m, per imbarcazioni fino a 20 m	•	•	•					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	•	•	•					
strumenti da carteggio	•	•	•					
cassetta di pronto soccorso	•	•	•					
riflettore radar	•	•						
bussola e tabelle di deviazione per le imbarcazioni	•	•	•	•				
orologio	•	•	•	•				
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)		•	•	•				
apparato VHF	con DSC	•	•	•				
fanali regolamentari (Colreg)	•	•	•	•	•	•		
fischio e campana (per unità > 12 m)	apparato sonoro	•	•	•	•	•		
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	•	•	•	•	•	•	•	
pallone nero di fonda (per le unità > 7 m)	•	•	•	•	•	•	•	
estintori secondo norma	•	•	•	•	•	•	•	•
Unità A VELA: imbragatura di sicurezza da ponte con <i>safety line</i> ombelicale		2	2	1				

* All'interno della zona SAR può essere sostituita dalla zattera costiera se l'unità è munita di strumento elettronico per la geo-localizzazione.

** Può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio, SOLO se munito di marcatura CE, di categoria di progettazione "A", "B" e "C", purché dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all'uso, varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e OMOLOGATO per il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

Il battello pneumatico con le caratteristiche di cui sopra, dotato di 1 estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti, è esentato dalla zattera.

*** Può essere sostituito da telefono satellitare con dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. (per le Navi solo se navigano nella zona SAR nazionale).

Per le NAVI si aggiungono: impianti fissi di estinzione incendi, ancora con catena o cavo e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.

I **battelli di servizio**, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i **mezzi di salvataggio individuale**.

I mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere **commisurati alle persone effettivamente trasportate**.

Estintori per natanti e imbarcazioni

Unità marcate CE: numero e posizionamento è indicato nel **Manuale del proprietario**. Per le **non CE** sono:

NATANTI	Potenza installata	Capacità estinguente		
	P (Kw)	In prossimità del motore		
	P ≤ 18,4	1 da 13 B		
	18,4 < P ≤ 147	1 da 21 B		
P > 147	1 da 34 B			

IMBARCAZIONI	Potenza installata	Numero e capacità estinguente *		
	P (Kw)	In plancia o posto di guida	In prossimità del motore	In ciascun altro locale
	P ≤ 18,4	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
	18,4 < P ≤ 74		2 da 13 B	
	74 < P ≤ 147		1 da 21 B e 1 da 13 B	
147 < P ≤ 294	1 da 34 B e 1 da 21 B			
294 < P ≤ 368	2 da 34 B			
P > 368				

* Gli estintori di classe B possono essere sostituiti da estintori appartenenti alle classi di fuoco A e C se omologati anche per classe B.

LE DOTAZIONI PER LE UNITA' IN NOLEGGIO

	Navi	Imbarcazioni e natanti				
		Senza limite	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
zattera di salvataggio	2	•				
zattera di salvataggio costiera			•			
giubbotti di salvataggio almeno categoria 150 °	•	•	•	•		
giubbotti di salvataggio almeno categoria 100 °					•	•
luce ad attivazione automatica per i giubbotti	•	•	•			
salvagente anulare con cima	2	•	•	•	•	•
boetta fumogena	4	2	2	2	2	2
razzi a mano luce rossa	4	3	3	2	2	2
razzi a paracadute a luce rossa	4	3	3	2	2	2
boetta luminosa per salvagente		•	•	•		
SSB	•					
SSB o telefono satellitare		•				
E.P.I.R.B	•	•				
GPS	•	•	•			
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	•	•	•			
strumenti da carteggio	•	•	•			
orologio	•	•	•			
barometro	•	•	•			
binocolo	•	•	•			
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	•	•	•			
riflettore radar	•	•	•	•		
cassetta di pronto soccorso	•	•	•	•		
bussola e tabelle di deviazione	•	•	•	•		
pallone nero di fonda (per le unità > 7 m)	•	•	•	•	•	
apparato VHF-DSC	•	•	•			
apparato VHF				•	•	•
apparecchi di segnalazione sonora	•	•	•	•	•	•
fanali regolamentari (Colreg)	•	•	•	•	•	•
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	•	•	•	•	•	•
pompa o altro attrezzo di esaurimento sentina	•	•	•	•	•	•
Per imbarcazioni e natanti AVELA	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia		
imbragatura di sicurezza con <i>safety line</i>	2	2	1	-		

I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati **per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare**, più l'equipaggio. Si possono avere a bordo mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro 3, 6 o 12 miglia dalla costa, se sul certificato di idoneità al noleggio è annotata la **dichiarazione di autolimitazione** entro tali limiti.

This entry was posted on Tuesday, October 22nd, 2024 at 1:45 pm and is filed under [Suppliers](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

